

Pubblicato il 16/05/2019

N. 02882/2019 REG.PROV.CAU.  
N. 04629/2019 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 4629 del 2019, proposto da Giuseppe Lisi, rappresentato e difeso dagli avvocati Gennaro Terracciano e Mariacristina Angelucci, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di Gennaro Terracciano in Roma, piazza San Bernardo, 101;

*contro*

Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi secondo legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Commissione esaminatrice, non costituita in giudizio;

*nei confronti*

Francesco Ferro, Giuseppe Vella, Alessandro Riccio, non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento**previa sospensione dell'efficacia,*

della Delibera n.243 del 19 febbraio 2019, di approvazione della graduatoria definitiva dei vincitori del concorso per titoli a n.461 posti di Giudice tributario (bando n.6 del 2016), nella parte in cui non è collocato in posizione utile, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art.49 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2019 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto necessario ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti coloro che precedono in graduatoria l'interessato, autorizzando la notifica per pubblici proclami, sui siti istituzionali del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e del Ministero dell'Economia e delle Finanze - con indicazione, in sintesi, del petitum giudiziale, delle censure contenute nel ricorso, degli atti impugnati -, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente ordinanza;

P.Q.M.

Ordina alla parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio nei modi e termini di cui in motivazione.

Fissa per il seguito della trattazione del ricorso la camera di consiglio del 15 ottobre 2019.

L'ordinanza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Silvio Lomazzi, Consigliere, Estensore

Brunella Bruno, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**Silvio Lomazzi**

**IL PRESIDENTE**

**Elena Stanizzi**

**IL SEGRETARIO**